

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1649

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MONTANTI

Presentata il 8 luglio 1969

Esclusione della responsabilità *ex* articoli 528 e 725 del codice penale nel normale e pubblico esercizio dell'attività di rivendita di giornali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ripetersi di episodi di incriminazione di giornalisti, ritenuti responsabili dei reati di cui agli articoli 528 (Pubblicazioni e spettacoli osceni) e 725 (Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza) del codice penale, con il verificarsi di contrastanti giudizi giurisprudenziali e conseguente incertezza del diritto, ha creato una situazione di grave disagio nella categoria dei rivenditori di giornali, colpita nei propri interessi giuridici e morali.

In effetti i giornalisti vengono incriminati su una mera base di responsabilità oggettiva, risultando quanto mai difficile la configurazione a loro carico di una responsabilità soggettiva se solo si pone mente alle pratiche condizioni in cui avviene il loro lavoro.

Alle rivendite di giornali perviene infatti ogni giorno da parte degli editori e dei distributori autorizzati una massa di carta stampata che il titolare di rivendita ha obbligo contrattuale di porre immediatamente in vendita, senza attuare discriminazioni di sorta. Vi è quindi per il giornalista oltre che una

evidente difficoltà pratica, anche una impossibilità giuridica di valutare il contenuto delle pubblicazioni che riceve per la rivendita.

D'altra parte un obbligo di sindacare la legittimità della pubblicazione in base alla legge penale farebbe del giornalista un vero e proprio censore privato in materia di stampa, ipotesi assurda quanto ridicola.

Considerazioni analoghe — in particolare la difficoltà di configurare il dolo generico — hanno indotto la magistratura nella maggior parte dei casi a pronunciarsi per l'assoluzione. Poiché però non sono mancate sentenze di condanna, con pregiudizio morale gravissimo, data la natura infamante dei reati, a danno di onesti lavoratori del tutto privi della consapevolezza del fatto, la presente proposta di legge, che sottopongo alla vostra approvazione, intende evitare il perpetuarsi di una tale situazione di incertezza, stabilendo esplicitamente l'esenzione per i giornalisti dalla responsabilità penale prevista dagli articoli 528 e 725 qualora incorrano nel fatto durante il normale e pubblico esercizio della loro attività.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Non incorrono nei reati di cui agli articoli 528 e 725 del codice penale i titolari e gli addetti a rivendite di giornali quando, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente commercino, detengano o esponano pubblicazioni ricevute dagli editori o distributori ai sensi delle vigenti disposizioni.